



# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

### AREA AMMINISTRATIVA

#### III SERVIZIO AFFARI LEGALI

### Determinazione Dirigenziale n. 87 del 01/08/2017

**OGGETTO: PROPOSIZIONE RICORSI IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 561/17 DEL 28/04/17- GIUDIZIO CACCIOLA ANGELO; AVVERSO LA SENTENZA N. 812/17 DEL 13/06/2017- GIUDIZIO CINGARI DOMENICO; AVVERSO LA SENTENZA N. 813/17 DEL 13/06/2017- GIUDIZIO PRIVITERA DAMIANO AVVERSO LA SENTENZA N. 562/2017 DEL 28/04/2017- GIUDIZIO RIZZO MARCO.  
CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE.**

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO CHE:

Con decreto ingiuntivo n. **572/15** del 08/06/2015, su richiesta del sig. **Cacciola Angelo**, il Tribunale di Messina Sezione Lavoro, ha ingiunto al Comune di Taormina in solido con il Comune di Messina, la Città Metropolitana di Messina ed il comitato Taormina Arte, il pagamento della somma di €. 4.160,44 oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, dal dovuto al soddisfo nonché le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €. 450,00 per onorari, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali in misura di legge;

Il Comune di Taormina ha proposto opposizione avverso il citato Decreto ingiuntivo n. 572/15 del 08/05/2015, conferendo incarico al Prof. Avv. Andrea Scuderi con studio in Catania;

Con **sentenza n. 561/2017** pubblicata il 28/04/2017, il Giudice Unico del Lavoro ha rigettato le opposizioni e per l'effetto ha confermato il suddetto decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo, e condannando le parti opponenti al pagamento in solido fra loro delle spese processuali liquidate in €. 1.400,00 in favore di **Cacciola Angelo**, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali

come per legge;

VISTA la nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 9968 del 08/05/2017, con la quale l'avv. Scuderi, che ha difeso l'Ente nel giudizio di opposizione al D.I. n. 572/15, ha comunicato all'ente di aver ravvisato nella sentenza n. 561/2017 vari elementi censurabili, ritenendo necessario proporre avverso la succitata sentenza;

CHE con decreto ingiuntivo n. 498/2015 del 21/05/2015, su richiesta del sig. **Cingari Domenico**, il Tribunale di Messina Sezione Lavoro, ha ingiunto al Comune di Taormina in solido con il Comune di Messina, la Città Metropolitana di Messina ed il comitato Taormina Arte, il pagamento della somma di €. 5.725,55 oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, dal dovuto al soddisfo nonché le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €. 600,00 per onorari, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali in misura di legge;

Il Comune di Taormina ha proposto opposizione avverso il citato Decreto ingiuntivo n. 498/15 del 21/05/2015, conferendo incarico al Prof. Avv. Andrea Scuderi con studio in Catania;

Con sentenza n. **812/2017** pubblicata il 13/06/2017, il Giudice Unico del Lavoro ha rigettato l'opposizione e per l'effetto ha confermato il suddetto decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo, e condannando le parti opponenti al pagamento in solido fra loro delle spese processuali liquidate in €. 2.409,60 in favore di **Cingari Domenico**, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge;

VISTA la nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 15063 del 14/07/2017, con la quale l'avv. Scuderi, che ha difeso l'Ente nel giudizio di opposizione al D.I. n. 498/2015, ha comunicato all'ente di aver ravvisato nella sentenza n. 812/2017 vari elementi censurabili, ritenendo necessario proporre avverso la succitata sentenza;

CHE con decreto ingiuntivo n. **499/2015** del 21/05/2017, su richiesta del sig. **Privitera Damiano** il Tribunale di Messina Sezione Lavoro, ha ingiunto al Comune di Taormina in solido con il Comune di Messina, la Città Metropolitana di Messina ed il comitato Taormina Arte, il pagamento della somma di €. 5.626,94 oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, dal dovuto al soddisfo nonché le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €. 600,00 per onorari, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali in misura di legge;

Il Comune di Taormina ha proposto opposizione avverso il citato Decreto ingiuntivo n. 499/2015 del 21/05/2015, conferendo incarico al Prof. Avv. Andrea Scuderi con studio in Catania;

Con sentenza n. **813/2017** pubblicata il 13/06/2017, il Giudice Unico del Lavoro ha rigettato le opposizioni e per l'effetto ha confermato il suddetto decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo

esecutivo, e condannando le parti oppponenti al pagamento in solido fra loro delle spese processuali liquidate in €. 2.811,20 in favore di **Privitera Damiano**, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge;

VISTA la nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 15063 del 14/07/2017, con la quale l'avv. Scuderi, che ha difeso l'Ente nel giudizio di opposizione al D.I. n. 499/2015, ha comunicato all'ente di aver ravvisato nella sentenza n. 813/2017 vari elementi censurabili, ritenendo necessario proporre avverso la succitata sentenza;

CHE con decreto ingiuntivo n. **589/2015** del 15/06/2015, su richiesta del sig. **Rizzo Marco** il Tribunale di Messina Sezione Lavoro, ha ingiunto al Comune di Taormina in solido con il Comune di Messina, la Città Metropolitana di Messina ed il comitato Taormina Arte il pagamento della somma di €. 3.728,09 oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, dal dovuto al soddisfo nonché le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €. 450,00 per onorari, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali in misura di legge;

Il Comune di Taormina ha proposto opposizione avverso il citato Decreto ingiuntivo n. 589/2015 del 15/06/2015, conferendo incarico al Prof. Avv. Andrea Scuderi con studio in Catania;

Con sentenza n. **562/2017** pubblicata il 28/04/2017, il Giudice Unico del Lavoro ha rigettato le opposizioni e per l'effetto ha confermato il suddetto decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo, e condannando le parti oppponenti al pagamento in solido fra loro delle spese processuali liquidate in €. 1.400,00 in favore di **Rizzo Marco**, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge;

VISTA la nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 9968 del 08/05/2017, con la quale l'avv. Scuderi, che ha difeso l'Ente nei giudizi di opposizione a D.I. n. 572/15 e n. 589/2015, relativi ai giudizi Cacciola e Rizzo, ha comunicato all'ente di aver ravvisato nella sentenza n. 562/2017 vari elementi censurabili, ritenendo necessario proporre appello avverso la succitata sentenza.

VISTA la delibera di G.C. n. 143. del 19/07/2017 con la quale il Sindaco è stato autorizzato a costituirsi in nome e per conto dell'Ente per proporre i ricorsi dinanzi alla Corte di Appello di Messina, avverso la sentenza n. 561/17 del 28/04/2017, giudizio Cacciola Angelo, avverso la sentenza n. 812/17 del 13/06/2017, giudizio Cingari Domenico, avverso la sentenza n. 813/2017 del 13/06/2017, giudizio Privitera Damiano e avverso la sentenza n. 562/2017 del 28/04/2017, giudizio Rizzo Marco;

CONSIDERATO che con la suddetta delibera è stato altresì demandata al responsabile dell'area amministrativa l'adozione dei relativi atti gestionali compresa la sottoscrizione del disciplinare di incarico per disciplinare il rapporto con il legale incaricato della rappresentanza in giudizio del comune

CONSIDERATO che

in data 18 aprile 2016 con il decreto legislativo n. 50 "Codice dei contratti pubblici", è stato introdotto un nuovo apparato normativo anche in materia di incarichi agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni;

l'art. 17, comma 1, lett. d) del d. lgs. 18.4.2016, n. 50, applicabile in Sicilia ai sensi dell'art. 24 della l.r. 8/2016, prevede che le disposizioni del codice degli appalti e delle concessioni non si applicano *"agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:*

*1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n.31 e successive modificazioni:*

*1.1- in un arbitrato o in una conciliazione;*

*1.2- in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo;*

*2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31";*

l'affidamento di tali servizi legali avviene, comunque, *"nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità,....."*, in base al chiaro disposto dell'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 che si applica a tutti i contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione puntuale del codice stesso;

per adeguare il procedimento di conferimento degli incarichi legali alla disciplina di cui al D.lgs. n. 50/2016 la Giunta con propria deliberazione n° 52 del 12/12/2016 ha approvato le Linee guida per la formazione e l'aggiornamento di un elenco aperto di avvocati del libero foro cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa del comune, e contestualmente sono stati determinati i criteri per il conferimento dei singoli incarichi

con propria determina n. 1 del 14/12/2016, in esecuzione della suddetta deliberazione della G.M., in data 14/12/2016 è stato approvato l'Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco, con valenza

annuale, di professionisti esercenti l'attività di patrocinio dinanzi alla Autorità Civile, Amministrativa, Penale, Tributaria e Lavoro, per il patrocinio e la difesa del Comune di Taormina e lo Schema di Domanda di iscrizione nell'Elenco degli avvocati del Comune di Taormina

ACCLARATO che, comunque, le summenzionate linee guida, prevedono l'ipotesi di conferma dell'incarico *“...anche nei successivi gradi di giudizio, nonché nelle diverse fasi del giudizio stesso, per ragioni di continuità nella difesa, salvo il caso di rinuncia dell'incaricato o di revoca per negligenza o incompatibilità sopravvenuta”*;

che nella controversia di cui trattasi, per ragioni di continuità nella difesa, la Giunta Comunale ha deliberato l'opportunità di conferire l'incarico al medesimo legale al quale è stato già conferito l'incarico di rappresentare e difendere il Comune di Taormina nei giudizi di primo grado;

RITENUTO per le ragioni prima descritte, che l'incarico deve essere conferito al Prof. Avv. Andrea Scuderi. con studio in Catania Via V. Giuffrida n. 37, P.IVA: 05051640877, per le ragioni di continuità della difesa prima descritte;

DATO ATTO che l'avvocato, contattato per le vie brevi, si è dichiarato immediatamente disponibile ad assumere l'incarico.

EVIDENZIATO che il compenso da corrispondere al suddetto legale, nel rispetto di quanto stabilito con la predetta delibera di Giunta, che qui si intende integralmente richiamata è pari a complessivi euro 10.000,00 a titolo di corrispettivo per spese e competenze del legale incaricato comprensivo di spese generali 15%, cpa 4% ed IVA al 22%, oltre alle spese di contributo unificato e bollo pari ad €. 502,50, per un totale complessivo di €. **10.502,00** per tutti i quattro ricorsi in appello

DATO ATTO che il suddetto compenso è stato stabilito forfettariamente in misura inferiore a quanto previsto dalle predette linee guida in relazione ai compensi di cui al D.M. 55/14 ed al valore dei singoli giudizi;

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile di servizio non è in conflitto d'interesse ai sensi del predetto art. 6 bis della legge 241/90.

DATO ATTO che è stato richiesto all'ANAC per presente affidamento il seguente codice Cig. ZF61F0B987;

VISTA la faq ex CIVIT (oggi ANAC) 17.09.2013 che stabilisce che qualora venga attribuito ad un professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole

controversie, l'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art.15,cc.1 e 2 ,del d.lgs.n. 33/2013,a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente",sotto-sezione di primo livello"Consulenti e collaboratori";

VISTI gli artt. 6 e 50 del D. Lgs..267/2000;

VISTO gli art.183 e 191 del D.Lgs.267/2000, modificati dall'art.74 del D.Lgs.111 del 2011,introdotta dal D.Lgs.126 del 214;

VISTO l'art.184 del D.Lgs.267/2000;

#### DETERMINA

- 1.Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti e in esecuzione di quanto determinato con la delibera di G.C. n. 143 del 19/07/2017 di conferire l'incarico della proposizione dei ricorsi in appello avverso le sentenze del Tribunale di Messina n. 561/17, n. 812/17, n. 813/17, n. 562/17, innanzi alla Corte di Appello di Messina, al Prof. Avv. Andrea Scuderi. con studio in Catania Via V. Giuffrida n. 37, P.IVA: 05051640877;
2. Di dare atto che l'incarico è disciplinato dalla convenzione il cui schema è stato approvato con delibera di Giunta comunale n. 52 del 12/12/2016 , allegata alla presente determina per formarne parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che la spesa complessiva, da impegnare per tale incarico, è pari ad €. 10.000,00 a titolo di corrispettivo per spese e competenze comprensivo di spese generali 15%, cpa 4% ed IVA al 22%, oltre alle spese di contributo unificato e bollo pari ad €. 502,50 per un totale complessivo di €. **10.502,50** con imputazione alla Missione 1, Programma 111 Macroaggregato 1.10 ( Pren. 513/17) del formando bilancio 2017-2019 , annualità 2017
4. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art 183, comma 7 del Dlgs n. 267/2000

**Sottoscritta dal Responsabile di Area  
(CARRUBBA ROSSANA)  
con firma digitale**

